

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**II<sup>a</sup> SEZIONE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N. 094/CSA**  
**(2015/2016)**

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO A.S.D. CITTA' GIARDINO AVVERSO LE SANZIONI:**
- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
  - **SQUALIFICA 3 GARE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POGGI EMANUELE, INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ GIARDINO/TIGULLIO CALCIO A 5 DEL 20.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 25.02.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Giardino di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

- 2. RICORSO SIG. ROSSI WALTER AVVERSO L'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PER TARDIVITÀ CON RIGUARDO ALLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.1.2021 CON PRECLUSIONE DEFINITIVA EX ART.19 COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL FIVE CAROVIGNO/FOOTBALL FIVE LOCOROTONDO DEL 12.1.2016** (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 45 del 18.2.2016)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Rossi Walter. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NARCISO ANTONIO SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/LUPA CASTELLI DEL 28.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1.3.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.r.l di Foggia, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO CALC. BIANCONI NIKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/LUCCHESI DEL 27.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Bianconi Niko. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

**5. RICORSO SIG. GALLI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.3.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/LUCCHESI DEL 27.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Galli Giovanni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 8 marzo 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio